

Sent. 17/12/11/act
ep. n. 92/11/act

eu



Rep. 14633/14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

in persona del dr. Carlo Filadoro ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54501 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2009, trattenuta in decisione all'udienza del 18 aprile 2011 e vertente

TRA
F. G. e F. R. e per essa l'Amministratore di Sostegno M. D.;
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Mainetti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in R. piazza M. n. ;

PARTE ATTRICE

E

I. U., I. E. e I. M. T. nella qualità di unici eredi di F. R. F. G.;
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Mainetti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in R. piazza M. n. ;

INTERVENUTI VOLONTARI

E

CNP U. V. S.p.A.,
in persona del direttore generale *pro tempore*,

Carlo Filadoro

rappresentato e difeso dagli avv.ti C. [redacted] d. [redacted] e L. [redacted]
C. [redacted],
elettivamente domiciliato presso il loro studio in R. [redacted] via
L. [redacted] C. [redacted] n. [redacted],

CONVENUTO

Oggetto: liquidazione premi polizze

Conclusioni: come da verbale all'udienza in epigrafe indicata

CONSIDERATO in

FATTO E DIRITTO

che F. [redacted] R. [redacted] F. [redacted] G. [redacted] e per essa
l'Amministratore di sostegno M. [redacted] D. [redacted] esponeva che il 14
settembre 2006 e il 9 ottobre 2006 E. [redacted] F. [redacted], madre di F. [redacted]
R. [redacted] F. [redacted] G. [redacted], sottoscriveva presso la filiale n.
125 della Banca di Roma due proposte di contratto di assicurazione
I. [redacted] V. [redacted] P. [redacted] M. [redacted] dirette a Cnp V. [redacted] s.p.a. con
decorrenza rispettivamente dal 28 settembre 2006 al 28 settembre
2012 e dal 20 novembre 2006 al 20 novembre 2012;

che con il primo contratto veniva pattuito un premio lordo di €
240.000,00 e con il secondo un contratto un premio lordo di €
65.000,00;

che all'atto della sottoscrizione delle proposte contrattuali E. [redacted]
F. [redacted] autorizzava la propria banca a provvedere all'addebito sul
conto corrente n. 98337 dalla stessa intrattenuto presso la
filiale n. 125 della Banca di Roma;

che l'I. [redacted] P. [redacted] M. [redacted] V. [redacted] P. [redacted] M. [redacted] è un
contratto 'Index Lnked' in cui le prestazioni sono collegate al
parametro di riferimento costituito da una obbligazione
strutturata-strumento finanziario legato ad un indice di borsa;

che con la sottoscrizione del relativo contratto il contraente
investe un importo di danaro al fine di ricevere il pagamento di

un importo a scadenza e delle somme prefissate ed altre in funzione del parametro di riferimento;
che in caso di decesso dell'assicurato è prevista la restituzione di un valore in funzione dell'età dello stesso assicurato;
che alle condizioni contrattuali è previsto, in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal contraente e nel caso in cui l'età dell'assicurato alla data di decorrenza sia uguale o superiore a 75 anni la prestazione in caso di decesso dell'assicurato non può essere inferiore dello 85% del capitale investito;

che E. F. decedeva in data 19 ottobre 2007;
che per entrambi i contratti E. F. indicava come beneficiaria la figlia convivente R. F. G.;
che F. R. F. G., affetta da gravi problemi fisici, era incapace a provvedere ai propri interessi e dal 2004 era seguita dal Dipartimento di Salute Mentale - Asl Roma A - e il 2 luglio 2008 veniva ricoverata, su indicazione del menzionato Dipartimento di Salute Mentale per un mese circa presso il Policlinico Umberto I di Roma e in seguito agli accertamenti medici effettuati lo stesso Dipartimento di Salute Mentale - Asl Roma A - il 9 settembre 2008 depositava ricorso per la nomina di Amministratore di Sostegno a beneficio della F. G. e il Tribunale - Ufficio del Giudice Tutelare dichiarava aperta l'amministrazione di sostegno e conferiva incarico a M. D. che prestava giuramento in data 13 ottobre 2008;
che il nominato amministrazione di sostegno provvedeva alle incombenze del caso con riferimento anche all'accettazione dell'eredità da parte di F. R. F. G. e recatosi presso l'appartamento dove quest'ultima viveva,

l'Amministratore di Sostegno rinveniva, tra l'altro, quattro polizze stipulate da E. F. con la Cnp U. V. s.p.a. già Cnp C. V. s.p.a.;

che il 5 novembre 2008 M. D. si recava, insieme alla beneficiaria, presso la filiale 31 di Roma della U. B. e F. R. F. G. sottoscriveva alla presenza dell'Amministratore di Sostegno le richieste di liquidazione del premio relativo alle polizze l'I. P. M. n. 1597125 e n. 1620619;

che il 9 gennaio 2009 la Cnp C. V. s.p.a. riscontrava la richiesta di liquidazione sottoscritta dalla beneficiaria il 5 novembre 2008 e con una comunicazione rispondeva che trattandosi di polizze dormienti il diritto alla richiesta della liquidazione risultava prescritto;

che l'Amministratore di Sostegno provvedeva a specificare la posizione di F. R. F. G. e in base a precise indicazioni del Tribunale- Ufficio del Giudice Tutelare il D. inviava raccomandata del 4 marzo 2009 rappresentando alla Cnp che nel caso di specie era coinvolta persona non autonoma negli atti di gestione patrimoniale deducendo inoltre che la data di prescrizione ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. iniziava a decorrere dalla data di nomina da parte del Tribunale dell'Amministratore di Sostegno;

che nonostante ciò la società assicuratrice rispondeva all'Amministratore di Sostegno negando il diritto della beneficiaria alla liquidazione dei premi del premio relativo alle polizze l'I. P. M. n. 1597125 e n. 1620619;

che il giudice tutelare, in data 11 maggio 2009, autorizzava l'Amministratore di Sostegno a conferire mandato legale al difensore di parte attrice - oggi degli intervenuti volontari -

per promuovere giudizio nei confronti della Cnp U [redacted] V [redacted] s.p.a. già Cnp C [redacted] V [redacted] s.p.a. al fine di ottenere la liquidazione a favore della beneficiaria dei premi concernenti le polizze l'I [redacted] P [redacted] M [redacted] n. 1597125 e n. 1620619 e tale ultima circostanza era portata a conoscenza alla società di assicurazioni a mezzo a.r. inviata dal legale nominato dall'Amministratore di sostegno, raccomandata a.r. inviata il 28 maggio 2009 e ricevuta il 3 giugno 2009 rimasta priva di riscontro;

che F [redacted] R [redacted] F [redacted] G [redacted] e per essa l'Amministratore di sostegno M [redacted] D [redacted] conveniva in giudizio la Cnp U [redacted] V [redacted] s.p.a. già Cnp C [redacted] V [redacted] s.p.a. per sentire dichiarato non prescritto alla data del 5 novembre 2008 il diritto di F [redacted] R [redacted] F [redacted] G [redacted] ad ottenere la liquidazione delle prestazioni assicurative di cui ai contratti sottoscritti dalla dante causa il 14 settembre 2006 e il 9 ottobre 2006 con l'odierna convenuta e conseguente condanna della Cnp U [redacted] V [redacted] s.p.a. al pagamento a favore di F [redacted] R [redacted] F [redacted] G [redacted] quale beneficiaria in caso di morte della originaria contraente delle polizze I [redacted] P [redacted] M [redacted] n. 1597125 e n. 1620619 oltre interessi legali dalla data del 5 novembre 2008 do diversa data ritenuta di giustizia e rivalutazione monetaria;

che si costituiva la CNP U [redacted] V [redacted] S.p.A. concludendo per il rigetto dell'avversa domanda ed eccependo la prescrizione del diritto fatto valere da parte attrice, come già nella fase stragiudiziale;

che la causa di natura documentale, disposta CTU contabile, passava in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza in epigrafe indicata;

che deve essere decisa preliminarmente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.

Osserva il Giudicante che:

a) la l. 166/2008 intervenendo sull'art. 2952 cod. civ. ha esteso il termine di prescrizione da uno a due anni; b) l'art. 2935 cod. civ. prevede che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; c) nel caso di specie il termine di decorrenza deve decorrere dalla nomina dell'Amministratore di sostegno v. anche documentazione depositata dalla difesa attrice; d) l'art. 2942 cod. civ. che regola la sospensione della prescrizione per la condizione del titolare è applicabile analogicamente al caso in esame. F. [redacted] R. [redacted] F. [redacted] G. [redacted] era incapace di occuparsi degli aspetti patrimoniali che la riguardavano e la figura dell'Amministratore di sostegno, il tutto da interpretarsi alla luce della recente giurisprudenza della Corte di cassazione v. Cass. n. 13854/2006 che ha recepito e ampliato quanto già affermato dalla Corte costituzionale con pronuncia del 9 dicembre 2005 n. 440 e ancora Cass. n. 4866/2010; e) il momento di apertura della amministrazione-amministratore di sostegno a benefico di F. [redacted] R. [redacted] F. [redacted] G. [redacted], Amministratore di sostegno M. [redacted] D. [redacted] nominato dal Tribunale e che prestava giuramento in data 13 ottobre 2008; f) dalla nomina dell'Amministratore di sostegno la prescrizione del diritto fatto valere è rimasto sospeso fino al sesto mese successivo alla nomina art. 2942 cod. civ. già citato, a ciò si aggiunga che alla data di nomina dell'Amministratore di sostegno non era decorso ancora un anno dalla morte di E. [redacted] F. [redacted], originaria contraente, con la conseguenza che l'istituto è pienamente applicabile; g) la polizza n. 1597125 al momento della richiesta del premio non era dormiente il che è provato documentalmente come da memorie istruttorie parte

attrice nelle quali emerge che il 13 ottobre 2008 veniva accreditato a E F un bonifico di € 8.399,65 con motivazione in questi termini "bonifico a vostro favore da CNP U V spa per pol. 0001597125 RISC. P. PORG. F E", tale riconoscimento implicito o esplicito comunque lo si veda è atto interruttivo la prescrizione erroneamente eccepita dall'odierna convenuta.

TANTO PREMESSO

circa quanto dovuto dalla convenuta in relazione alle polizze più volte citate si può fare sicuro e certo riferimento alla CTU che non presenta incongruenze ed è svolta con iter logico ineccepibile, tale che può essere fatta propria da questo giudice; in particolare il CTU nel rispondere al quesito formulato dal Tribunale e che si riporta: "Esaminati gli atti di causa, la documentazione prodotta di comune accordo tra le parti e acquisita quella ritenuta necessaria anche presso la Compagnia assicurativa e l'istituto bancario presso il quale teneva il conto E F, accerti il CTU: l'ammontare degli importi dovuti in virtù delle polizze I V P M n. 1597125 e I V P M 2 n. 1620619 a seguito del decesso della signora E F, alla data del 5 novembre 2008 da U S.p.A." e le conclusioni del CTU sono le seguenti:

Conclusioni

l'ammontare complessivo degli importi dovuti in virtù delle polizze I V P M n. 1597125 e I V P M 2 n. 1620619 a seguito del decesso della signora E

F [REDACTED], alla data del 5 novembre 2008 da U [REDACTED] V [REDACTED] S.p.A. è pari ad Euro 259.223,00 come di seguito indicato:

POLIZZA INDEX VITA	IMPORTI DOVUTI
PEGASO MEMORIA - N. 1597125	€ 203.991,50
PEGASO MEMORIA 2 - N. 1620619	€ 55.241,50
TOTALE	€ 259.233,00

il CtU ha ben motivato come è giunto alle conclusioni come sopra riportate e si ritiene di trascrivere l'iter seguito dal CtU per una migliore comprensione della vicenda:

4. L'ammontare degli importi dovuti da CNP V [REDACTED] U [REDACTED]

Prima di illustrare le risultanze contabili alle quali si perviene con la presente relazione tecnica, si indicano i seguenti termini e le definizioni relative alle polizze di cui è causa:

- Agente di calcolo: il soggetto che determina il valore effettivo dell'obbligazione ossia U [REDACTED] CNP V [REDACTED] S.p.A.;
- Capitale iniziale: è il capitale assicurato iniziale, coincidente con il premio versato al netto delle spese di emissione (€ 10,00): per la polizza Index V [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] n. 1597125 - V [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] è pari ad € 239.990 (€ 240.000 - € 10,00); per la polizza Index V [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] 2 n. 1620619 è pari ad € 64.990 (€ 65.000 - € 10,00);
- Compagnia: U [REDACTED] CNP V [REDACTED] S.p.A. è l'Impresa assicuratrice.

- Durata della polizza: anni 6 (dal 28/09/2006 al 28/09/2012) per la polizza Index V [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] n. 1597125; anni 6 (dal 20/11/2006 al 20/11/2012) per la polizza Index V [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] 2 n. 1620619;
- Emittente: U [REDACTED] CNP V [REDACTED] S.p.A., è la società che emette l'Obbligazione strutturata alla quale sono collegate le due polizze di cui è causa;
- Indice: è l'indice di borsa al quale è indicizzata l'Obbligazione collegata al contratto. L'indice di borsa considerato per entrambe le polizze è il DOW Jones EURO Stoxx 50;¹
- Obbligazione: è l'obbligazione strutturata emessa da U [REDACTED] CNP V [REDACTED] S.p.A. (l'Emittente) alla quale sono collegate le prestazioni delle polizze di cui è causa;
- Premio: è l'importo versato dal contraente alla Compagnia;
- Premorienza (sinistro): è il decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto;
- Riscatto: la liquidazione, richiesta dal Contraente, del credito maturato verso la Compagnia prima della scadenza contrattuale, con contemporanea scioglimento del contratto;
- Valore di Rimborso anticipato: la somma che l'Emittente è tenuta a corrispondere alla Compagnia a fronte della richiesta di rimborso dell'Obbligazione fatta dalla Compagnia

¹ E' il tasso che esprime il prezzo medio ponderato in base alla capitalizzazione di 50 fra i più importanti titoli azionari quotati nelle Borse Valori dei paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea.


anteriormente alla data di scadenza che coincide con la scadenza contrattuale. Tale somma è direttamente collegata al valore dell'Obbligazione strutturata posta a copertura delle riserve tecniche della Compagnia;

- Capitale di rimborso: comprende il valore di rimborso anticipato ed è il capitale che effettivamente la Compagnia corrisponde al beneficiario della polizza in caso di riscatto anticipato.

4.a Il capitale da rimborsare - polizza Memoria n. 1597125.

La sig.ra E. F. sottoscrisse la polizza in oggetto il 14/09/2006 all'età di anni 84. La polizza ha durata contrattuale fissa di anni 6 e il beneficiario in caso premorienza indicato nella polizza dalla sig.ra F. E. è la sig.ra F. G. F. R. Il capitale iniziale assicurato è di € 239.990,00 al netto delle spese di emissione di € 10,00 sul premio versato di € 240.000,00 dalla sig.ra E. F. alla sottoscrizione, così come previsto dalla Nota Informativa al punto D.1.2. e richiamata al punto B.2.3 delle Condizioni Generali di Contratto.

Il prodotto sottoscritto dalla sig.ra E. F. è una polizza assicurativa cd. "Index Linked", le cui prestazioni (il rimborso del capitale e gli interessi) sono collegate (Linked) al Valore di un parametro di riferimento costituito da uno strumento finanziario (Obbligazione strutturata) legato all'andamento di un indice di borsa. L'Obbligazione strutturata è stata emessa da


Carlo Filadelfo

C [redacted] CNP V [redacted] S.p.A (ora U [redacted] CNP V [redacted] S.p.A.), ovvero l'Emittente, è quotata alla Borsa Valori di Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange) ed è legata all'andamento dell'indice azionario Dow Jones Euro Stoxx50.

La polizza in esame prevede una clausola che garantisce alcune prestazioni minime (Garanzia Serie Oro). In particolare, nel caso in cui l'età dell'assicurato alla data di decorrenza sia uguale o superiore a 75 anni, come nel caso *de quo*, la prestazione in caso di decesso dell'assicurato medesimo non potrà essere inferiore dell'85% del capitale investito (all. 3).

Dal momento che la sig.ra E [redacted] F [redacted] è deceduta il 19/10/2007 (all. 5), ai sensi di quanto previsto dalle condizioni contrattuali (all. 3) sottoscritte ai punti 3.10 (Riscatto) e 3.11

(Prestazione assicurata in caso di premorienza) tale evento rientra nell'ipotesi di "premorienza" ed in tal caso il capitale di rimborso si calcola in funzione del valore di rimborso anticipato dell'Obbligazione strutturata collegata alla polizza poiché l'evento morte dell'assicurato si è verificato prima della scadenza naturale della polizza stessa prevista contrattualmente per il 28/09/2012 (anni 6).

Calcolo del Capitale di rimborso partendo dalla data in cui l'Amministratore di Sostegno della defunta Sig.ra E [redacted] F [redacted] e la beneficiaria designata in polizza, sig.ra F [redacted] G [redacted] F [redacted] R [redacted] hanno presentato richiesta di rimborso della polizza in oggetto, il 5.11.2008 (all. 7). Ai sensi dell'art. 3.10

del contratto (Riscatto) il Capitale di rimborso è stato calcolato utilizzando la seguente formula:

$$\text{CAPITALE DI RIMBORSO} = \text{CAPITALE INIZIALE} \times \left(\text{VALORE DI RIMBORSO ANTICIPATO} \right) \frac{\text{-----}}{\text{VALORE NOMINALE DELL'OBBLIGAZIONE}}$$

Il valore di rimborso anticipato è stato calcolato utilizzando la quotazione dello strumento finanziario strutturato acquisito dalla Compagnia e riferito, come previsto al punto 3.11 (riscatto per

preparazione) della polizza stessa, determinato in occasione della prima valorizzazione dell'obbligazione successiva al secondo giorno lavorativo seguente la data di ricezione della richiesta di riscatto. Essendo stata presentata la richiesta di riscatto della polizza in data 05/11/2008 la quotazione presa a riferimento è

stata quella dell' 11/11/2008 coincidente con la prima valorizzazione dell'obbligazione per il mese di novembre (all.ti H-M). Contrattualmente, infatti, il punto C.1 della Nota Informativa del Contratto (all. 3) prevede che la valorizzazione dell'obbligazione strutturata sottostante la polizza avviene tre volte al mese. Nello specifico avviene nei giorni 11, 21 nonché l'ultimo giorno lavorativo del mese (nell'ipotesi in cui i giorni 11 e 21 del mese siano festivi, la valorizzazione dell'obbligazione verrà effettuata nel primo giorno lavorativo immediatamente successivo). Tale valorizzazione come previsto al punto C.1.3 della Nota Informativa viene giornalmente pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito della società emittente

la polizza, ovvero CNP U [REDACTED] V [REDACTED] ([REDACTED]).

Alla data del 11/11/2008 (la prima disponibile dopo il 05/11/2008)

la quotazione dello strumento I [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] è

equivalente all'80,76% del capitale iniziale assicurato (all.ti B

e L) e dunque moltiplicando i due valori (€ 239.990,00 * 80,76%)

si ottiene un Valore di rimborso anticipato di € 193.815,92.

Tale Valore è stato diviso per il Valore nominale dell'

obbligazione corrispondente al capitale investito (€ 240.000,00) e

successivamente moltiplicato per il capitale iniziale assicurato

di € 239.990,00.

Il capitale di rimborso alla data della richiesta di riscatto

della polizza della sig.ra F [REDACTED] risulta, pertanto, di €

193.807,85.

Dal momento che l'età dell'assicurato alla data di decorrenza era

superiore a 75 anni, il capitale da rimborsare non potrà essere

inferiore dell'85% del capitale investito ovvero pari ad €

203.991,50.

Di seguito una tabella riepilogativa dei conteggi effettuati per

la polizza M [REDACTED] n. 1597125.

POLIZZA IN [REDACTED] F. [REDACTED] M. [REDACTED] - N. 1597125

PREMIO VERSATO (I)	SPESE DI EMISSIONE (II)	CAPITALE INIZIALE ASSICURATO (A) = (I) - (II)		
€ 240.000,00	€ 10,00	€ 239.990,00		
CAPITALE INIZIALE ASSICURATO (A)	QUOTAZIONE AL 11.11.2008 (B)	VALORE DI RIMBORSO ANTICIPATO (C) = (A) x (B)	VALORE NOMINALE DELL'OBBLIGAZIONE (D)	CAPITALE DI RIMBORSO ANTICIPATO (A) x (C) / (D)
€ 239.990,00	80,760%	€ 193.815,92	€ 240.000,00	€ 193.807,85
CAPITALE INIZIALE ASSICURATO (A)	% MINIMA GARANTITA (E)	CAPITALE MINIMO GARANTITO (F) = (A) x (E)		
€ 239.990,00	85,000%	€ 203.991,50		

4. b Il capitale da rimborsare - polizza Memoria 2 n. 1620619. La sig.ra E. [REDACTED] F. [REDACTED] sottoscrisse la polizza in oggetto il 9/10/2006 all'età di anni 84. La polizza ha durata contrattuale fissa di anni 6 e il beneficiario in caso premorienza indicato nella polizza dalla sig.ra F. [REDACTED] E. [REDACTED] è la sig.ra F. [REDACTED] G. [REDACTED] F. [REDACTED] R. [REDACTED]. Il capitale iniziale assicurato è di € 64.990,00 al netto delle spese di emissione di € 10,00 sul premio versato di € 65.000,00 dalla sig.ra E. [REDACTED] F. [REDACTED] alla sottoscrizione, così come previsto dalla Nota Informativa al punto D.1.2. e richiamata al punto B.2.3 delle Condizioni Generali di Contratto.

Il prodotto sottoscritto dalla Sig.ra E. [REDACTED] F. [REDACTED] è una polizza assicurativa cd. "Index Linked", le cui prestazioni (il rimborso del capitale e gli interessi) sono collegate (Linked) al valore di un parametro di riferimento costituito da uno strumento


Carlo F. [REDACTED]

finanziario (Obbligazione strutturata) legato all'andamento di un indice di borsa. L'Obbligazione strutturata è stata emessa da ~~C~~ CNP ~~V~~ S.p.A (ora ~~U~~ CNP ~~V~~ S.p.A.), ovvero l'Emittente, è quotata alla Borsa Valori di Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange) ed è legata all'andamento dell'indice azionario Dow Jones Euro Stoxx50.

La polizza in esame prevede una clausola che garantisce alcune prestazioni minime (Garanzia Serie Oro). In particolare, nel caso

in cui l'età dell'assicurato alla data di decorrenza sia uguale o superiore a 75 anni, come nel caso *de quo*, la prestazione in caso di decesso dell'assicurato medesimo non potrà essere inferiore dell'85% del capitale investito (all. 4).

Dal momento che la sig.ra ~~E~~ ~~F~~ è deceduta il 19/10/2007

(all. 5), ai sensi di quanto previsto dalle condizioni contrattuali (all. 4) sottoscritte ai punti 3.10 (Riscatto) e 3.11 (Prestazione assicurata in caso di premorienza) tale evento rientra nell'ipotesi di "premorienza" ed in tal caso il capitale di rimborso si calcola in funzione del valore di rimborso anticipato dell'obbligazione strutturata collegata alla polizza poiché l'evento morte dell'assicurato si è verificato prima della scadenza naturale della polizza stessa prevista contrattualmente per il 20/11/2012 (anni 6).

Calcolo del Capitale di rimborso partendo dalla data in cui l'Amministratore di Sostegno della defunta Sig.ra ~~E~~ ~~F~~ e la beneficiaria designata in polizza, sig.ra ~~F~~ ~~G~~

FR [REDACTED] R [REDACTED] hanno presentato richiesta di rimborso della polizza in oggetto, il 5.11.2008 (all. 7). Ai sensi dell'art. 3.10 del contratto (Riscatto) il Capitale di rimborso è stato calcolato utilizzando la seguente formula:

$$\text{CAPITALE DI RIMBORSO} = \text{CAPITALE INIZIALE} \times \left(\text{VALORE DI RIMBORSO ANTICIPATO} \right) \frac{\text{-----}}{\text{VALORE NOMINALE DELL'OBBLIGAZIONE}}$$

Il valore di rimborso anticipato è stato calcolato utilizzando la quotazione dello strumento finanziario strutturato acquisito dalla Compagnia e riferito, come previsto al punto 3.11 (riscatto per premorienza) della polizza stessa, determinato in occasione della prima valorizzazione dell'obbligazione successiva al secondo giorno lavorativo seguente la data di ricezione della richiesta di riscatto. Essendo stata presentata la richiesta di riscatto della polizza in data 05/11/2008 la quotazione presa a riferimento è stata quella dell' 11/11/2008 coincidente con la prima valorizzazione dell'obbligazione per il mese di novembre (all.ti H-M). Contrattualmente, infatti, il punto C.1 della Nota Informativa del Contratto (all. 4) prevede che la valorizzazione dell'obbligazione strutturata sottostante la polizza avviene tre volte al mese. Nello specifico avviene nei giorni 11, 21 nonché l'ultimo giorno lavorativo del mese (nell'ipotesi in cui i giorni 11 e 21 del mese siano festivi, la valorizzazione dell'obbligazione verrà effettuata nel primo giorno lavorativo immediatamente successivo). Tale valorizzazione come previsto al

punto C.1.3 della Nota Informativa viene giornalmente pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito della società emittente la polizza, ovvero CNP U [redacted] V [redacted] ([redacted]). Alla data del 11/11/2008 (la prima disponibile dopo il 05/11/2008) la quotazione dello strumento I [redacted] P [redacted] M [redacted] è equivalente all'84,76% del capitale iniziale assicurato (all.ti B e L) e dunque moltiplicando i due valori (€ 64.990,00 * 84,04%) si ottiene un valore di rimborso anticipato di € 54.617,60.

Tale valore è stato diviso per il valore nominale dell'obbligazione corrispondente al capitale investito (€ 65.000,00) e successivamente moltiplicato per il capitale iniziale assicurato di € 64.990,00. Il capitale di rimborso alla data della richiesta di riscatto della polizza della sig.ra F [redacted] risulta, pertanto, di € 54.609,19.

Dal momento che l'età dell'assicurato alla data di decorrenza era superiore a 75 anni, il capitale da rimborsare non potrà essere inferiore dell'85% del capitale investito ovvero pari ad € 55.241,50.

Di seguito una tabella riepilogativa dei conteggi effettuati per la polizza Me [redacted] 2 n. 1620619.

PREMIO VERSATO (I)	SPESE DI EMISSIONE (II)	CAPITALE INIZIALE ASSICURATO (A) = (I) - (II)		
€ 65.000,00	€ 10,00	€ 64.990,00		
CAPITALE INIZIALE ASSICURATO (A)	QUOTAZIONE E AL 11.11.2008 (B)	VALORE DI RIMBORSO ANTICIPATO (C) = (A) x (B)	VALORE NOMINALE DELL'OBBLIGAZIONE (D)	CAPITALE DI RIMBORSO ANTICIPATO (A) x (C) / (D)
€ 64.990,00	84,040%	€ 54.617,60	€ 65.000,00	€ 54.609,19
CAPITALE INIZIALE ASSICURATO (A)	% MINIMA GARANTITA (E)	CAPITALE MINIMO GARANTITO (F) = (A) x (E)		
€ 64.990,00	85,000%	€ 55.241,50		

- accertata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e che il conto di M. F. non era tra i cd. conti dormienti a domanda va pertanto accolta, e, assorbito il resto, spese come da dispositivo

P.T.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

a)- condanna la CNP U. V. S.p.A., in persona del direttore generale *pro tempore*, al pagamento a favore di I. U., I. E. e I. M. T. nella qualità di unici eredi di F. R. F. G. delle polizze I. P. M. n. 1597125 e n. 1620619 la complessiva somma di € 259.233,00 (duecentocinquantanovemiladuecentotrentaré/00) oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo, per una quota pari a 1/3 ciascuno;

b)- condanna la CNP U [redacted] v [redacted] S.p.A., in persona del direttore generale *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 420,00 per spese, € 5.220,00 per diritti di procuratore e € 7.100,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali IVA e CPA come per legge a favore di I [redacted] U [redacted], I [redacted] E [redacted] e I [redacted] per una quota pari a 1/3 ciascuno e pone definitivamente a carico della CNP U [redacted] v [redacted] S.p.A., in persona del direttore generale *pro tempore* le spese per la consulenza tecnica d'ufficio.

Così deciso in Roma, il giorno 23 agosto 2011

Il Tribunale
II CASO.it

Il CANCELLIERE
Rosa T...
TRIBUNALE
ROMA
Roma, il

PERVENUTO AL REPERTORIO
IL 5 SET. 2011